

DATA 03/03/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 368
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 10/02/2022 REGISTRATO IL 03/03/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000368

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: SLSLGU74R06A192J SALIS LUIGI
ID. TELEMATICO: TWN22L000368000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92136140909

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
22334.2022 - F: RICCARDO V.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRANADA
CLUB**

cod. fiscale 92136140909

L'anno 2022 addì 10 del mese di FEBBRAIO alle ore 17:00 in ALGHERO (SS) si è riunita presso la sede legale in Via Sant'Agostino 6 l'Assemblea straordinaria dei soci **Associazione di Promozione Sociale Granada Club**. E' chiamato a presiedere la riunione il Sig. SALIS LUIGI, il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. SALIS ANGELO.

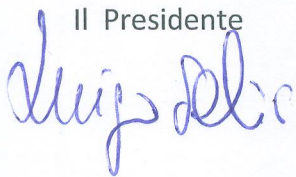
Il Presidente constata la presenza dei Soci che rappresentano il numero legale degli iscritti e che il numero dei presenti rispetti quello richiesto dallo Statuto (ART 18) per la validità dell'Assemblea, pertanto si dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e l'invita a discutere sul seguente ordine del giorno:

- adeguamento dello Statuto alle norme per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi del Dlg 117/2017 del Terzo Settore;
- varie ed eventuali.

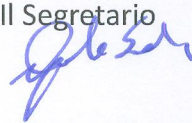
Il Presidente passa al primo punto dell'o.d.g., proponendo l'adeguamento dello Statuto a seguito della modifica della normativa vigente D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, e passa alla lettura e discussione dello stesso. La proposta viene messa ai voti e l'assemblea approva all'unanimità l'adeguamento dello Statuto alle norme per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), che verrà regolarmente registrato secondo le normative vigenti, e viene allegato al presente verbale con le modifiche approvate. La suddetta registrazione, ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Dlgs 11/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto ai sensi di legge è esente dall'imposta di registro e imposta di bollo.

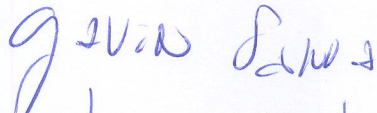
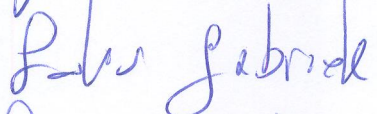
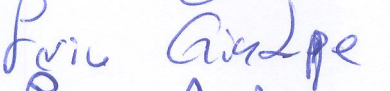
Alle ore 19:00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

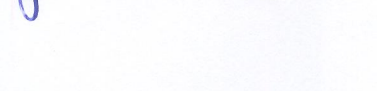
Il Presidente



Il Segretario





STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**Associazione di Promozione Sociale Granada Club**>> più brevemente **APS Granada Club** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La Denominazione sarà adeguata con l'acronimo ETS al momento dell'iscrizione al RUNTS.

L'associazione ha sede legale in Alghero (SS) via Sant'Agostino 6. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come previsto dall'Art. 5 del D.lgs. 117/2017.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

mediante la realizzazione delle seguenti azioni/scopi:

- I progetti ideati e realizzati dall'associazione si prefiggono l'obiettivo di svolgere attività nei

settori artistico, culturali, musicale, ambientale, ricreativo ed enogastronomico senza finalità di lucro e con lo scopo specifico della divulgazione della cultura e del piacere del buon bere e della gastronomia e più in generale dell'attività culturale in tutte le sue forme ed espressioni artistiche, espressive e ricreative con finalità sociali, discipline olistiche, giochi, hobby, ricreazione, sviluppo della cultura digitale, con particolare riguardo a politiche di valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, affermazione della cultura della legalità, partecipazione a consulte, forum, promozione della cultura della convivenza civile, impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifica e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti, lotta alla pena di morte.

- Particolare riguardo ai progetti destinati alla riqualificazione di aree degradate, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all'incentivazione di iniziative di legalità e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati
- particolare riguardo al turismo consapevole e al turismo etico, come forme di apprendimento e arricchimento della conoscenza tra persone ed il territorio e alla cultura in particolare enogastronomica.
- Far diffondere e promuovere la vita associativa attraverso un centro permanente di vita associativa; tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture, locali, propri o di terzi, pubblici e privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, familiari, nonché alle associazioni affiliate al medesimo ente di promozione sociale cui l'Ente è associato, anche tramite pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Organizzare nell'ambito della propria sede ed esclusivamente a favore degli associati propri, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Sardegna e in tutto il territorio Nazionale.

ART. 6 (ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INTERESSE GENERALE)

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione in quanto affiliata all'AICS, Ente ricompreso tra quelli dell'art. 3 co. 6 lett e) della L. 287/1991 può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto all'art 148 del TUIR e alle condizioni previste dall'art. 70 Dlgs 117/2017.

L'associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell. Art 6 del Dlgs 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata all'Organo amministrativo.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato

entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35).

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed essere in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito

risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto e col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382

del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'organo amministrativo può eleggere al suo interno il segretario.

ART. 17

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 , 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.